CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 6 (Convenzione)

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Municipio di Spezia dovra' presentare al Governo la dimostrazione delle spese, che avra' gia' incontrate e che dovra' ancora incontrare per il servizio di detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che appena raggiunto il saldo di tali spese, cessera' la applicazione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'articolo precedente.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it